

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

**COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO**



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 24 DEL 27.05.1993

SERVIZIO SOCIALE DI BASE – AMBITO DI LATISANA COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina nell'ambito di Latisana (Comuni di Latisana, Lignano, Precenico, Palazzolo, Muzzana, Pocenia, Rivignano, Ronchis e Teor), l'intervento del Servizio di Assistenza Domiciliare, diretto a garantire al cittadino il libero sviluppo della propria personalità e la sua partecipazione alla vita della comunità.

Esso costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio volta ad evitare o ritardare l'istituzionalizzazione precoce e/o impropria del soggetto/cittadino valorizzando appieno le sue capacità di autonomia, stimolando al massimo la socializzazione, integrando e coinvolgendo le possibili risorse del territorio.

Tale intervento ha per fine inoltre la prevenzione e la progressiva riduzione del bisogno assistenziale concorrendo a rimuoverne le cause di natura personale, familiare, sociale ed economica.

ART. 1

PRINCIPI E FINALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza domiciliare è un servizio socio-assistenziale unitario e globale strutturato ed organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente e/o nucleo familiare presso la sua residenza o dimora.

Esso deve tendere a prevenire l'insorgenza di situazioni di bisogno ed al mantenimento o graduale recupero dell'autonomia della persona del punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

In particolare deve:

- assicurare la permanenza della persona nel proprio ambiente familiare e sociale, garantendo prestazioni che consentano una esistenza libera, dignitosa, nel rispetto delle proprie scelte;
- rispondere in maniera corretta ed adeguata ai bisogni di carattere continuativo, temporaneo, eccezionale, tenendo conto delle abitudini di vita sia del singolo sia del nucleo familiare;
- evitare ove possibile, il ricovero in Istituti assistenziali o strutture sanitarie;
- permettere di effettuare dimissioni tempestive dalle predette strutture socio-sanitarie, assicurando la prosecuzione delle cure e terapie eventualmente ancora necessarie;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessive carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- evitare lo stato di emarginazione e di isolamento sociale in cui si trovano i soggetti più deboli e favorirne il reinserimento nella vita comunitaria, recuperando l'apporto del vicinato, valorizzando il volontariato e stimolando nuovi interessi per le attività del tempo libero;
- collaborare con l'organizzazione sanitaria al fine di perseguire l'obiettivo di una assistenza domiciliare integrata.

ART. 2

PRESTAZIONI

Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare attinenti alle mansioni dell'assistente domiciliare possono essere:

a) relative al bisogno dell'utente garantendone aiuto e collaborazione per:

- l'igiene e la cura personale;
 - la vestizione e la nutrizione;
 - la preparazione dei pasti;
 - favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera;
 - l'acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro nell'orario di lavoro stabilito per l'utente;
 - il disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro pensioni, pagamento bollette varie) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo;
 - soddisfare alle necessità inerenti al ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quanto non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
- accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi o per altre specifiche necessità personali;

b) relative alla casa offrendo aiuto e collaborazione per:

- la pulizia generale dell'alloggio (locali abitualmente utilizzati dall'utente e rispondente ai bisogni primari);
- il riordino del letto e della stanza;
- il lavaggio di biancheria e vestiario personali dell'utente, da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria o presso il servizio lavanderia del Comune, qualora sia esistente;
- la stiratura e il rammendo della biancheria, il rassetto della cucina;

Altre prestazioni quali dipintura delle pareti e infissi, sistemazione di orti e giardini, pulizia dei camini, ecc. sono da ritenersi eccezionali e pertanto da valutarsi caso per caso a cura del Servizio Sociale che provvederà, se opportuno, a reperire personale apposito (operai, volontariato, ecc.) previa autorizzazione.

c) Relative all'aiuto nella gestione familiare:

- aiuto generico alla gestione personale e familiare che, oltre a comprendere gli interventi succitati, prevede quelli di sostegno nei confronti del nucleo per aiutarlo ad acquisire e/o mantenere l'autosufficienza.

d) Relative all'aspetto sanitario:

- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale, che comportano attività di semplice attuazione quali: massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilitazione dell'utente, aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nel movimento di arti invalidi. Tali interventi si valutano non separabili da una attività integrata di assistenza alla persona, in quanto essenziale all'attuazione di un programma assistenziale. Alcune prestazioni possono essere erogate sotto il diretto controllo del medico di base (effettuazione di piccole medicazioni, controllo nell'assunzione di farmaci).

e) Prestazioni extra

- ogni altra mansione non inclusa nel presente atto potrà venire effettuata, previa verifica della sua necessità ed opportunità rapportata all'utente, da parte del Servizio Sociale.

ART. 3 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'assistenza domiciliare può essere erogata in due forme:

- forma diretta: quando le prestazioni vengono erogate direttamente agli utenti dagli operatori del servizio comunale;
- forma indiretta: solo in taluni casi eccezionali previa accurata valutazione da parte del Servizio Sociale in alternativa all'intervento diretto, può essere disposta l'erogazione di un contributo economico finalizzato al pagamento di un aiuto domiciliare privato.

DURATA:

Il servizio ha carattere di temporaneità. Esso deve tendere a rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa. Fanno eccezione i casi in cui destinatarie siano le persone anziane e si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo e quindi assumano carattere di stabilità. Il servizio potrà

essere in ogni caso sospeso o modificato in relazione alle mutate condizioni di bisogno. Verrà erogato per un anno, rinnovabile a richiesta o in relazione alle risultanze dell'aggiornamento della situazione socio-economica e sanitaria.

ART. 4 DESTINATARI

Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini senza discriminazioni di sesso, età, condizione sociale ed economica, sia in stato di solitudine sia inseriti nel nucleo familiare, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica.

Nel caso in cui l'utente non viva da solo, l'intervento è volto ad integrare e rafforzare l'azione dei conviventi (siano familiari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono, da soli, provvedere alle loro necessità.

Considerando tuttavia che i fondi disponibili per i fini socio-assistenziali non sono sempre sufficienti a soddisfare tutti i bisogni espressi dai cittadini, si ritiene di stabilire le seguenti priorità:

- 1) Persone anziane (ultrasessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia e inabili (invalidi civili al 100%, ciechi civili assoluti, sordomuti, ecc.), sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari e che si trovino in condizioni economiche disagiate.
- 2) Persone di qualsiasi età, compresi i minori, con ridotte capacità di autonomia fisica e psichica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari che versino in condizioni economiche disagiate.
- 3) Le persone di cui ai punti precedenti, non in condizioni economiche disagiate.
- 4) Persone di qualsiasi età, sole, che si trovino occasionalmente in condizioni di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari (per stati influenzali, infortuni, puerperi, convalescenza, ecc.) a prescindere dalle condizioni economiche.
- 5) Persone di qualsiasi età che, a prescindere dalle condizioni economiche, versino in situazione di disagio psicologico, morale e sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo).

Sono da ritenersi in "disagio economico" quelle persone che per i più elementari bisogni escluse le spese per l'affitto, riscaldamento, condominio e spese sanitarie sono titolari di un reddito pari o inferiore al minimo della pensione da lavoro dipendente erogate dall'INPS".

Mentre le persone di cui ai punti 3, 4 e 5 saranno tenute alla corresponsione di una quota di partecipazione alla spesa, in relazione al servizio fruito.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

a) Personale

L'équipe del servizio di assistenza domiciliare, sarà composta da operatori con le seguenti qualifiche: assistente sociale e assistente domiciliare (in futuro potrà essere prevista la figura dell'educatore).

L'Assistente Sociale:

- ha la responsabilità del servizio, provvede alla sua organizzazione ed al coordinamento del personale;
- raccoglie le segnalazioni;
- svolge le diagnosi psico-sociali in fase di accertamento e verifica gli stati di bisogno;
- predispone il relativo piano di trattamento;
- promuove la collaborazione con le altre figure professionali eventualmente operanti nel nucleo;
- fornisce prestazioni di servizio sociale professionale, di segretariato e di consulenza sociale di base;
- cura la ricerca, la documentazione e la strutturazione del servizio;
- propone la sospensione o la prosecuzione del servizio;
- mantiene i rapporti con gli altri servizi del Comune, con gli Enti e le istituzioni operanti nel settore dei servizi socio-sanitari;

- promuove e coordina forme di volontariato attinente ai Servizi Sociali;
- svolge pratiche amministrative nell'interesse degli utenti presso Enti o istituzioni;
- svolge attività di verifica periodica sui compiti del servizio attraverso incontri con le assistenti domiciliari, gli utenti interessati e gli operatori di altri servizi;
- promuove indagini sociali per la formulazione di ipotesi e programmi di lavoro.

L'Assistente Domiciliare:

- svolge le prestazioni a domicilio di cui all'art. 2 del presente regolamento.

b) Istruttoria

L'accesso alle prestazioni del servizio domiciliare viene così regolato:

- le richieste o eventuali segnalazioni potranno pervenire al Servizio Sociale del Comune dall'interessato, da parenti o conoscenti dello stesso, da medici curanti e ospedalieri, o da personale operante nelle strutture socio-sanitarie presenti nel territorio. L'utente dovrà produrre la documentazione prevista per tutti gli interventi assistenziali attestante la situazione reddituale e dei propri congiunti tenuti agli alimenti (art. 433 del Codice Civile);
- seguirà una analisi primaria effettuata dall'assistente sociale sulla situazione sanitaria, psico-sociale, economia e familiare del richiedente, al fine di approfondire la conoscenza dell'utente e dei bisogni evidenziati mediante una o più visite domiciliari;
- istruita la pratica, l'assistente sociale predispone una relazione/proposta da inviare alla Giunta Municipale per la necessaria approvazione;
- successivamente, a domanda accolta, verrà effettuata una analisi da tutto il gruppo di lavoro, di cui al successivo punto C, per giungere ad una conoscenza globale dell'utente per la definizione del piano di lavoro e la chiarificazione delle funzioni che ogni operatore dovrà svolgere nei confronti dello stesso. Ogni proposta verrà concordata con l'interessato cui verranno illustrate le finalità, le modalità e i limiti del servizio.

L'amministrazione Comunale, vista la relazione/proposta del Servizio sociale decide, con motivata deliberazione, l'ammissione al servizio e, se il caso, determina le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'utente.

SITUAZIONI DI EMERGENZA:

I casi urgenti saranno momentaneamente accettati dal Servizio Sociale, in attesa di far seguire loro la normale procedura di assunzione.

c) Mobilità operativa

La metodologia di lavoro deve essere adeguatamente supportata da sistematici momenti di confronto.

Gli operatori si costituiscono pertanto in gruppo operativo professionale e interdisciplinare, sia nell'ambito comunale che intercomunale.

Nell'ambito del gruppo operativo avviene:

- lo scambio delle informazioni e delle conoscenze fra gli operatori del servizio, sia sul singolo caso che sull'insieme delle attività del servizio;
- la definizione delle modalità tecniche degli interventi e della loro reciproca integrazione;
- la verifica del lavoro svolto relativa all'efficacia degli interventi, alla eventuale riduzione o ampliamento delle prestazioni;
- la formulazione del piano di lavoro settimanale;
- la definizione di proposte attuabili nel territorio comunale o nell'ambito;
- gli operatori saranno tenuti a partecipare alle riunioni, settimanali a livello comunale o di ambito, con cadenza periodica, in orario di servizio e ad eventuali corsi di aggiornamento.

d) Strumenti di lavoro

Sarà cura dell'Assistente Sociale compilare la scheda personale psico-sociale per ogni utente, aggiornandola ed integrandola in relazione agli interventi attuati. (si prospetta a breve l'uso di uno strumento "LA CARTELLA SOCIALE" proposta dalla Regione che raccoglierà tutti i dati afferenti ad un unico utente).

Compete alle assistenti domiciliari la compilazione dei fogli di lavoro, uno settimanale ed uno mensile che riassumano le prestazioni fornite, le ore prestate per ogni singolo utente, che sarà chiamato a controfirmare suddetti prospetti.

ART. 6 INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SANITARI

Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative di cui abbisognano gli utenti, sono di competenza della U.S.L., che deve garantire, attraverso i presidi sanitari e la organizzazione distrettuale dei servizi, i necessari interventi, ovviamente coordinati anche sotto il profilo organizzativo, con le altre prestazioni socio-assistenziali del servizio domiciliare.

ART. 7 RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI SOCIO SANITARI

Qualora l'utente del servizio di assistenza domiciliare sia seguito anche da altri servizi (Consultorio Familiare, Servizio Psichiatrico, Servizio riabilitativo età evolutiva, Servizio tossicodipendenza) è da prevedere la formulazioni di un piano di lavoro comune che contenga gli obiettivi dell'intervento stesso, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

In particolare, per quanto concerne il servizio psichiatrico, dovrà essere garantita la compresenza di un operatore psichiatrico o dell'équipe psichiatrica, sia nelle prime fasi dell'intervento dell'assistente sociale, sia quando se ne avverte l'utilità in relazione ai problemi di rapporto con l'utente o in particolari situazioni critiche.

ART. 8 SERVIZI INTEGRATIVI

Altri servizi possono essere proposti, se esistenti, ad integrazione e completamento del servizio di assistenza domiciliare, essi sono:

- fornitura pasti caldi a domicilio;
- servizio di lavanderia;
- attività di tipo ricreativo o culturale;
- servizio di telesoccorso;
- servizio di trasporto;
- servizio di piccole riparazioni domestiche.

ART. 9 RAPPORTO CON IL VOLONTARIATO

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio.

Il volontariato non si pone in alternativa dell'intervento pubblico, ma lo integra in quegli spazi che appartengono ad un impegno civile di solidarietà sociale.

I gruppi o le associazioni di volontariato, legalmente riconosciuti dalla Regione, possono collaborare⁽¹⁾ con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per qualità delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa.

⁽¹⁾ gratuitamente

ART. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento verrà applicato in ogni Comune dell'ambito, previo recepimento con atto deliberativo dei Consigli Comunali, in via sperimentale per un anno.

L'applicazione definitiva avverrà, previa verifica, dopo tale periodo di prova.

Ogni modifica al regolamento proposta a livello di singolo Comune dovrà essere opportunamente comunicata al Comitato di gestione del Servizio Sociale di Base.

ART. 11
RAPPORTI ORGANIZZATIVI

Per ciò che attiene alle norme di cui alla L. 241/90 si rinvia alle disposizioni statutarie ed ai regolamenti comunali in materia.

ART. 12
MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Le quote di compartecipazione al servizio domiciliare saranno definite sulla base di tabelle, aggiornate di anno in anno dalla Giunta Municipale secondo i criteri di cui all'allegato n° 1.

Le modalità di pagamento saranno definite autonomamente da ogni singolo Comune ed illustrate agli utenti all'atto di immissione al servizio.

ALLEGATO N° 1

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEGLI UTENTI PER PRESTAZIONE DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Sono esenti dalla compartecipazione alla spesa gli utenti che versano in condizioni di disagio economico così come definito all'art. 4, ultimo comma, del presente regolamento.

Il fruitore del servizio di assistenza domiciliare, non in condizioni economiche disagiate, è chiamato a concorrere al costo del servizio mediante il pagamento di una retta determinata sulla base di parametri proposti dall'ambito, recepiti dalla Giunta Municipale ed aggiornati di anno in anno.

Concorrono alla definizione del reddito le entrate di tutti i componenti il nucleo familiare: (documentazione da allegare alla domanda)

- i redditi complessivi risultanti dai MOD. 740, 101, 102, buste paga o atto sostitutivo di notorietà che certifichi i redditi effettivamente percepiti, anche se non dichiarati;
- redditi di qualsiasi natura anche non soggetti a tassazione (pensioni estere, invalidità civile, assegni di mantenimento, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc.)
- rendite, interessi di titoli (BOT – CCT – ecc.) o altre entrate per attività stagionali o temporanee.

Verranno detratte dal reddito le seguenti spese, se documentate o dimostrabili: canone d'affitto, spese di riscaldamento (fino ad una cifra massima di L. 1.000.000 annuo), spese a carattere sanitario e spese condominiali.

La contribuzione alla spesa è dovuta dall'utente o dal nucleo fruitore del servizio o dalle persone tenute al mantenimento, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Su proposta del Servizio Sociale e previo parere della Commissione Assistenza e autorizzazione della Giunta Municipale, il servizio potrà essere erogato sia gratuito che verso contribuzione, anche in deroga alla situazione economica delle persone tenute al mantenimento, nei casi in cui si sia accertato uno stato di profonda frattura fra l'utente e le persone obbligate e nella eventualità che il reperimento di queste ultime risultasse estremamente difficile.